


Repertorio n. 13274

Raccolta n. 3944

Verbale di Assemblea



REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno trenta del mese di dicembre, in Oristano, alla Via Cimarosa n. 44, alle ore diciassette e trenta minuti.

30 dicembre 2004, ore 17,30

Dinnanzi a me Dr. Edoardo Mulas Pellerano, Notaio in Oristano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente, con il mio consenso, espressamente rinunciato,

è comparso il signor:

- Pulisci Silvio, nato a Oristano il giorno 28 giugno 1938, domiciliato a Oristano, Via Cimarosa n. 44, amministratore di società, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della:


- "ARTIGIAN - SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede legale in Oristano, Via Ci-

marosa 54, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Oristano e codice fiscale 00595770959.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora sono convenuti i soci della predetta società, regolarmente convocati ai sensi dell'articolo 18 del vigente statuto sociale per riunirsi in assemblea e, in seconda convocazione, discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ordine del giorno:

- Sostituzione integrale dello statuto anche per l'adeguamento alle norme del diritto societario ed al rispetto dei requisiti di mutualità prevalente.



Invita quindi me Notaio ad assistere all'assemblea ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 18 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente il quale, previo suo accertamento dell'identità personale e della legittimazione dei presenti, generalizzati negli atti sociali, constatata e fa constare:

- che, per il consiglio di amministrazione, oltre a sè medesimo presidente, sono presenti i signori Scano Dionigi, vice presidente, Carta Tonino, Piras Benigno, Ligas Augusto Piero

Claudio e Faedda Giorgino, consiglieri; assente giustificato il consigliere signor Piras Carmine Palmiro;

- che, per il collegio sindacale, sono presenti i signori Masala Flavio e Sechi Mauro Antonio Luigi, sindaci effettivi, assente giustificato il presidente del collegio sindacale signor Bernardino Cannas;

- che sono presenti in sala, personalmente o per delega, numero quarantacinque soci su totali trecentosettantuno soci, iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, di cui all'elenco che, sottoscritto come per legge, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A". Le deleghe di voto, previa verifica della loro regolarità formale, vengono dal presidente acquisite agli atti sociali;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola, il presidente espone agli intervenuti i motivi che rendono opportuna l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, adeguato alla nuova disciplina societaria.

Il presidente mi richiede di procedere quindi alla lettura del nuovo testo di statuto sociale, che dovrebbe regolare la vita della società per il futuro qualora l'assemblea avesse a deliberare in senso favorevole alla sua adozione; in partico-

lare, il presidente sottolinea che detto documento riporta la nuova disciplina di funzionamento della società e la mera riformulazione dell'oggetto sociale, lasciando immutate la denominazione e la durata; quanto alla sede sociale, egli evidenzia infine, che negli atti del Registro delle Imprese è erroneamente riportato il numero civico 54 in luogo del numero civico 44 della stessa Via Cimarosa.

Segue sui punti idonea discussione, al termine della quale l'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, all'unanimità

delibera:

- di adottare un nuovo testo di statuto sociale, così come letto da me Notaio;
- di dare atto che, ai soli fini dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, la sede sociale è stabilita in Oristano, alla Via Cimarosa n. 44.

Detto documento, sottoscritto come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e venticinque minuti.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Oristano, ove sopra, che viene firmato in fine ed a margine dell'altro foglio dal comparente e da me Notaio, previa let-




[Handwritten signature]

tura da me datane al comparente, il quale, su mia domanda,
dichiara l'atto conforme alla sua volontà ed a verità.

Consta l'atto di due fogli, parte manoscritti da me Notaio e
parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia
direzione sulle prime quattro facciate e righe undici della
quinta fin qui.

Sivio Pulisci

Edoardo Mulas Pellerano



ARTIGIAN SERVICE S.C.C. A R.L.

PRESENZE SOCI

1	PULISCI	SILVIO		1	5,17
2	SCANO	DIONIGI		1	5,17
3	LIGAS	AUGUSTO PIERO CLAUDIO		1	5,17
4	PIRAS	BENIGNO		1	5,17
5	FAEDDA	GIORGINO		1	5,17
6	CARTA	TONINO		1	5,17
7	MASALA	FLAVIO		1	5,17
8	SECHI	MAURO A.L.		1	5,17
9	CANU	PASQUALINO		1	5,17
10	PERRIA	MARIO		1	5,17
11	Z.M. DI ZUCCATA MARILANDI & J			1	5,17
12	ZANDA	SALVATORE		1	5,17
13	PIGANU	CARLO		1	5,17
14	PILLONI NATALE & FIGLI SNC			1	5,17
15	MANCA	ANDREA		1	5,17
16	PORRU	EZIO		1	5,17
17	MASTINU GIANNI			1	5,17
18	MASSA ETORE			1	5,17
19	PRUNEDDU	GIANMICHELE		1	5,17
20	SERRA	GIOVANNI		1	5,17
21	ANGOTZI	FRANCESCO	RAPPRESENTATO DA Z.M. DI ZUCCATA MARILANDO & JOSE	1	5,17
22	CABULA	TOMASA GIOVANNA RITA	RAPPRESENTATO DA Z.M. DI ZUCCATA MARILANDO & JOSE	1	5,17
23	CAPPAI	FULVIO	RAPPRESENTATO DA PORRU EZIO	1	5,17
24	MAMELI RAFFAELE & C. SNC		RAPPRESENTATO DA PORRU EZIO	1	5,17
25	FULGHERI	ANTONELLO	RAPPRESENTATO DA MASTINU GIOVANNI	1	5,17
26	GARAU	MARIA	RAPPRESENTATA DA MASTINU GIOVANNI	1	5,17
27	TURNU	ANGELO	RAPPRESENTATO DA PISANU CARLO	1	5,17
28	LICHERI ALFREDO		RAPPRESENTATO DA PISANU CARLO	1	5,17

Carlo Masetta
Amo Sulu

ALLEGATO **A**
 ALL'ATTO N° **394** di **Racc.**






29 PINNA	NICOLINO	RAPPRESENTATO DA PILLONI NATALE & FIGLI SNC	1	5,17
30 MURTA S	PARIDE	RAPPRESENTATO DA PILLONI NATALE & FIGLI SNC	1	5,17
31 PADERI	DAVIDE	RAPPRESENTATO DA MANCA ANDREA	1	5,17
32 VACCA	GIOVANNI MARIA	RAPPRESENTATO DA MANCA ANDREA	1	5,17
33 SCHIRRU	BENIAMINO	RAPPRESENTATO DA SPANO GIOVANNINO	1	5,17
34 ERDAS	MARISA	RAPPRESENTATO DA SPANO GIOVANNINO	1	5,17
35 PUDDU	MARIO	RAPPRESENTATO DA MONTIXI ANTONIO	1	5,17
36 LICHERI	PIERMAURO	RAPPRESENTATO DA MONTIXI ANTONIO	1	5,17
37 PODDI	SALVATORE	RAPPRESENTATO DA PRUNEDDU GIANNICHELE	1	5,17
38 MELI	DOMENICO	RAPPRESENTATO DA MABBA ETTORE	1	5,17
39 SERRELI	ALESSANDRO	RAPPRESENTATO DA MASSA ETTORE	1	5,17
40 URRU	IRENE	RAPPRESENTATO DA PERRIA MARIO	1	5,17
41 FRONGIA	VINCENZA	RAPPRESENTATO DA PERRIA MARIO	1	5,17
42 MANIS	ANNA MARIA	RAPPRESENTATA DA CANU PASQUALINO	1	5,17
43 COSSU	MARIA FRANCESCA	RAPPRESENTATA DA CANU PASQUALINO	1	5,17
44 SALARIS	MARIO	RAPPRESENTATA DA DEIDDA GIOVANNINO	1	5,17
45 ERDAS RICCARDO		RAPPRESENTATA DA DEIDDA GIOVANNINO	1	5,17

Filippo Fulu



Consiglio di Amministrazione



Handwritten signature or initials.



Allegato "B" all'atto raccolta n. 3944

Statuto

Sez. I - Denominazione, Sede, Oggetto, Durata

Requisiti di mutualità

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata "Artigian - Service Società Cooperativa Consortile a Responsabilità Limitata".

La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 2 - Sede e sedi secondarie

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Oristano, all'indirizzo denunciato presso il registro delle imprese.

La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'Assemblea dei soci.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, agenzie ed uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La cooperativa è fondata sui principi della mutualità e senza fini di lucro. Essa si prefigge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge 8.08.1985 n. 443, i seguenti scopi:

- l'acquisto dei beni strumentali;
- l'acquisto di materie prime e semilavorati;
- la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti consorziati;
- l'acquisto, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
- la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi di ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;
- lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;
- la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;



[Handwritten signature]

- il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
- la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;
- la gestione dei centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;
- l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;
- l'acquisizione, costruzione e gestione di aree attrezzate;
- la promozione dell'addestramento e la specializzazione della manodopera occorrente ai consorziati;
- l'espletamento di qualunque attività mobiliare ed immobiliare necessaria per il conseguimento dello scopo sociale;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale anche pluriennali, di qualunque grado e livello e in qualsiasi ramo, anche ai sensi della legge n. 845 del 21/12/78 e della legge regionale n. 47 del 1/6/79 e loro successive integrazioni e modificazioni, atti a realizzare una più attiva e incisiva presenza delle imprese artigiane e della piccola impresa nella realtà socio-economica regionale, ivi compresi i corsi per il conseguimento di qualifiche professionali o previsti dalle norme vigenti in materia di apprendistato nonché corsi per l'ap-

prendimento delle lingue, corsi commerciali, di informatica ed altro;


- l'aggiornamento professionale e culturale a favore degli imprenditori artigiani e della piccola impresa nonché dei loro dipendenti e collaboratori nella più ampia accezione del termine;

- la formazione professionale dei giovani laureati e diplomati residenti in Sardegna che siano alla ricerca di occupazione e di coloro che desiderano comunque dedicarsi ad attività imprenditoriali, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di corsi specifici;

- l'organizzazione e la gestione di conferenze, seminari, convegni, incontri di studio e tutte quelle iniziative che siano volte ad approfondire il ruolo della struttura, dell'organizzazione e della funzione sociale delle imprese della Sardegna;

- la cura di pubblicazioni, audiovisivi, e materiale didattico in genere, destinate a divulgare informazioni sulle problematiche connesse al lavoro artigiano e della piccola impresa, occupandosi anche della relativa distribuzione, ed eventuale commercializzazione;

- la prestazione di consulenze aziendali anche in materia di marketing, certificazione di qualità, eco-auditing, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e autocontrollo igienico sanitario dei prodotti alimentari;



- il noleggio a terzi di sale ed attrezzature da destinare a seminari, convegni, conferenze o incontri di studio;

- l'organizzazione concorsi a premi, la concessione di contributi o borse di studio per l'esecuzione o l'acquisizione di lavori e ricerche utili ai suoi scopi;

- la gestione di attività di formazione a distanza mediante reti telematiche;

- la realizzazione e la gestione di siti e pagine web per l'informazione, la promozione dei prodotti e dei servizi delle imprese artigiane e delle piccole imprese anche sotto forma di banche dati, mediante la tecnologia informatica e telematica su rete (mediante internet o sistemi simili).

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà stipulare accordi, convenzioni e contratti con enti pubblici e privati, associazioni, società, amministrazioni pubbliche, università regionali, nazionali ed estere e chiedere i benefici in tal senso previsti dalle leggi regionali, nazionali e della Comunità Europea.

La società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche nell'interesse

di terzi e quale terza datrice di ipoteca. Può infine assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti a-

venti scopo analogo od affine al proprio.


La cooperativa può svolgere la propria attività anche con altre cooperative interessate allo stesso scambio mutualistico nonché con imprese terze e comunque nei confronti di terzi non soci.

Articolo 4 - Durata della cooperativa

La durata della cooperativa è fissata fino al giorno 31 dicembre 2018 e può essere prorogata, una o più volte, con decisione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5 - Requisiti di mutualità

E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'art. 2514 c.c., si impone:



il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi;

- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il

capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-

perazione.

Sez. II - Capitale sociale, Requisiti dei soci, Strumenti finanziari e quote

Articolo 6 - Patrimonio sociale e quote

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sottoscritte e versate dai soci del valore non inferiore nè superiore ai limiti di legge;
- 2) dalla riserva legale, formata con il 30% degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;
- 3) dalla riserva speciale, formata con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- 4) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai soci per tassa di ammissione;
- 5) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;
- 6) da liberalità, da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa.

Articolo 7 - Aumento di capitale

A seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, il capitale sociale può essere aumentato:

-
- a pagamento, versando all'atto della sottoscrizione almeno il 25% (venticinque per cento) del valore nominale e l'even-

tuale intero sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

- con conferimenti in natura;
- o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

La deliberazione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

La deliberazione di aumento di capitale deve prevedere se l'eventuale parziale sottoscrizione, nel termine stabilito dalla decisione, debba comportare l'aumento parziale del capitale ovvero la sua rinuncia.

Il diritto di opzione è normalmente riconosciuto ai soci.

Tuttavia, lo stesso non può essere esercitato quando la deliberazione di aumento del capitale lo esclude o in caso di conferimenti da liberarsi in natura.

Articolo 8 - Requisiti dei soci

Possano essere ammessi gli imprenditori artigiani, iscritti alla Confartigianato Unione Provinciale di Oristano, le cui imprese siano iscritte all'Albo di cui all'art.9 L.443/1985, site nella Provincia di Oristano, purchè essi non abbiano in corso procedure concorsuali nè siano falliti, interdetti o



M

inabilitati.

Possono essere soci anche persone giuridiche pubbliche o private che esercitano in proprio imprese artigiane che operano in uno dei campi di attività della cooperativa.

Articolo 9 - Procedura di ammissione dei soci

L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo, specificando:

a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per l'ammissione;

c) l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;

d) la conoscenza e l'accettazione dello statuto sociale, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto;

f) l'ammontare della quota da sottoscrivere.

Se la domanda di ammissione è fatta da un ente o da una persona giuridica, si deve precisare:

A) la denominazione, la sede, lo Stato di costituzione, l'attività, il codice fiscale del richiedente;

B) la delibera di autorizzazione, con indicazione della per-

sona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;

C) le caratteristiche ed il numero dei soci o degli associati;

D) l'ammontare della quota di partecipazione da sottoscrivere;


e si deve allegare: copia dello statuto; copia di certificato storico d'iscrizione al registro delle imprese e copia della delibera di autorizzazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

Nel caso l'Organo amministrativo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante socio, questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione o su apposita convocazione.

L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda di ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta:

- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segrete-



ria, determinata ogni anno dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo;

- un sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, né, senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, possono prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo o affine a quello della cooperativa.

Articolo 10 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere titoli di debito per un importo non superiore al patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La deliberazione di emettere titoli di debito, precisando le relative modalità, deve essere assunta dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentano i due terzi del capitale.

I titoli di debito non possono essere imputati a capitale.

La deliberazione di emettere titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle imprese.

Articolo 11 - Quote

Le quote possono essere di diverso ammontare, entro i limiti di cui all'art. 2525 C.C..

I predetti limiti non si applicano: nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies c.c. e 2545-sexies c.c. e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli eventuali strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Articolo 12 - Acquisto delle proprie quote

L'Organo amministrativo è autorizzato ad acquistare o a rimborsare le quote della cooperativa, con i limiti di cui all'art. 2529 C.C..


Articolo 13 - Trasferimento della quota di partecipazione

I soci possono cedere la quota di partecipazione a chi abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati dall'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota di partecipazione deve inoltrare richiesta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego, in quest'ultimo caso motivato, che comunica al socio.

Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'Organo



amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

La quota di partecipazione, che è nominativa, non può essere sottoposta a pegno e a vincolo.

Articolo 14 - Trasferimento della quota di partecipazione a
causa di morte

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota di partecipazione.

Sez. III - Recesso ed esclusione soci

Articolo 15 - Diritto di recesso

I soci possono recedere dalla cooperativa. Il recesso non può essere parziale.

Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste

dall'atto costitutivo;

- proroga del termine di durata della cooperativa;

- aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni a terzi;

- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

- modifica del criterio di determinazione del valore della quota di partecipazione, in caso di recesso;

- modificazioni dell'atto costitutivo concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia se:

- la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;

è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle decisioni che lo determinano a condizione che

(art. 2530, comma 6, c.c.):

- siano trascorsi almeno due anni dall'ingresso nella cooperativa;


- venga dato un preavviso di 90 giorni.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltrare domanda all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i presupposti del recesso, emette un provvedimento di diniego che

comunica immediatamente al socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta



giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Il recesso ha effetto:

- per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per i rapporti mutualistici tra socio e società, in assenza di disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 16 - Esclusione del socio

L'esclusione di un socio può avere luogo (vedi art. 2533 c.c.):

- per il mancato pagamento della quota di partecipazione, giusta art. 2531 c.c.;
 - per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
 - per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
 - per la sua interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita
-
- o per il perimento della cosa, dovuta a causa non imputabile all'organo amministrativo, rispettivamente quando il socio ha

conferito nella cooperativa la propria opera o il godimento di una cosa;

- quando si è obbligato, con il conferimento, a trasferire la proprietà di una cosa, se questa perisce prima che la proprietà sia acquisita dalla cooperativa;
- per fallimento del socio.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci.

La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

L'esclusione ha effetto, sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici tra socio e società, dalla data di comunicazione della delibera di esclusione.

Articolo 17 - Liquidazione quota di partecipazione al socio

Al socio receduto o escluso, ovvero ai suoi eredi, la liquidazione della quota di partecipazione è determinata in proporzione al valore del patrimonio della cooperativa risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si è verificato rispettivamente il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della quota di partecipazione deve comprendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, in base al terzo comma



Handwritten signature or initials.

dell'art. 2545 quinquies c.c..

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio. Per la frazione della quota di partecipazione assegnata al socio, in base agli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., il pagamento può essere corrisposto, unitamente agli interessi legali, in più rate, entro un termine massimo di cinque anni.

Sez. IV - Diritti dei soci e Deliberazioni dell'Assemblea dei soci


Articolo 18 - Diritti dei soci

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota di partecipazione posseduta. I soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune loro fasi hanno diritto al voto in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico, tenendo presente che ogni socio può esprimere al massimo un decimo dei voti in ciascuna assemblea generale e che, in totale, detti soci non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. A tal fine, ogni inizio di esercizio sociale, fermo restando i criteri più sopra indicati e in funzione del volume dello scambio mutualistico verificatosi nell'anno precedente, l'Organo amministrativo determina i voti attribuibili a ciascun socio e li comunica, unitamente al calcolo seguito, a tutti i soci.

I soci hanno diritto, inoltre:

- a) di recedere dalla società, come precisato nella precedente sez. III - Recesso ed esclusione soci;
- b) ad una quota di utili, secondo le modalità e la percentuale massima indicate nella successiva sez. VII - Bilancio e utili (art. 2545-quinquies c.c.);
- c) di controllare la società, come meglio precisato nel successivo art. 30.

Articolo 19 - Convocazione dell'assemblea dei soci.



L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo anche su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno il terzo del capitale sociale, altresì fuori dalla sede della cooperativa, ma nella Provincia dove questa ha la sede, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione può essere

fissato anche il giorno, l'ora e il luogo, per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. L'avviso può prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non dovesse raggiungere il quorum necessario.

L'Assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le predette formalità, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, ovvero quando quegli amministratori e quei sindaci che non partecipino all'assemblea rilascino apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della cooperativa, con la quale attestano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della cooperativa, l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea dei soci, nell'adunanza di approvazione del bilancio, nomina l'amministratore unico ovvero gli amministratori nonché il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio

di amministrazione nonchè, eventualmente, i sindaci.

Articolo 20 - Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla cooperativa almeno il giorno prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche con la procura generale che conserva validità per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, ai dipendenti della cooperativa, alle società da questa controllate o che controllano, ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 21 - Svolgimento dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o di suo impedimento, dalla persona designata con il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, indicante:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato;
- per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Quindi, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge il verbale deve essere redatto da un notaio.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere

trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 22 - Maggioranze

Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col sistema dellaalzata di mano o per divisione o con altro sistema che assicuri comunque la forma palese al voto.

In prima convocazione, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili. In seconda convocazione, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le delibere riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti esprimibili.

Sez. V - Organo amministrativo

Articolo 23

Amministratore Unico - Consiglio d'amministrazione

La società può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione costituito da un minimo di due componenti ad un massimo di sette, anche non soci, nominati dai soci.

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade

dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, la persona che esercita attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.

Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in altre società o essere amministratori in altre società, salvo autorizzazione dei soci.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un amministratore, l'assemblea dei soci o, se nominato, il Consiglio di amministrazione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo, nei limiti indicati nell'art. 2544 c.c..

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente anche dietro domanda di almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede o in altro luogo nel Comune in cui ha sede la cooperati-

va, mediante consegna manuale o con lettera postacelere con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica da spediti almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore.



Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente tranne nel caso di consiglio composto da soli due membri. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo amministratore unico viene nominato ovvero il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Articolo 24 - Competenze degli amministratori

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge riservati all'Assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo, all'organo amministrativo spetta, pertanto, fra l'altro, di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - b) redigere i bilanci di esercizio;
 - c) compilare eventuali regolamenti interni;
 - d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività;
 - e) trasferire la sede sociale, purché nell'ambito dello stesso Comune;
-
- f) istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, agenzie e uffici di rappresentanza.

Articolo 25 - Rappresentanza della società

L'amministratore unico, o il presidente del consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza e la firma sociale.

Nell'assenza od impedimento del Presidente, i suoi compiti sono assunti dal vice Presidente.

La firma del vice Presidente fa piena prova, di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, dell'assenza o impedimento del Presidente.


Articolo 26 - Compensi agli amministratori

Gli amministratori non ricevono compensi, salvo che l'Assemblea dei soci non deliberi diversamente.

Sez. VI - Organo di controllo

Articolo 27 - Organo di controllo

La cooperativa è controllata da un Collegio sindacale solo se si verificano i presupposti di legge di cui all'art. 2543 c.c. Detto collegio è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci che designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione per il triennio. Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data della deliberazione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.



I soci possono decidere, anche quando la nomina del Collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., di nominare, in alternativa:

- il Collegio sindacale, che opera secondo le norme previste dagli artt. 2397 - 2409-bis c.c., per il controllo di gestione e 2409-ter - 2409-septies c.c., per il controllo contabile, compatibilmente con le norme del presente statuto. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso;
- il Revisore, che opera in base alle regole previste dal successivo art. 29.

Articolo 28 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è tenuto a redigere il verbale di ogni riunione nel Libro delle decisioni del collegio sindacale e deve essere sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle adunanze del Comitato esecutivo, se nominato.

Il controllo del Collegio sindacale, quando l'Organo di controllo non è obbligatorio per il codice civile e salva diversa decisione dei soci, è limitato al controllo legale dei conti e non è richiesto il controllo sulla gestione.

Articolo 29 - Revisore

~~Quando non è obbligatoria la nomina del Collegio sindacale,~~
ai sensi dell'art. 2543 c.c., il controllo della cooperativa può essere esercitato da un Revisore.

Non può assumere il mandato di Revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..


Il mandato ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione dell'ultimo bilancio del triennio.

Il Revisore svolge il controllo contabile secondo le funzioni e le modalità di cui agli artt. 2409-ter - 2409-septies c.c., compatibilmente con la figura monocratica che riveste e le norme del presente statuto.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Il mandato può essere revocato solo per giusta causa con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza dei tre quarti dei soci.

Articolo 29/bis - Direttore



L'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione della cooperativa, ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate ad un Direttore nominato dall'organo amministrativo, che ne determina le attribuzioni ed i poteri.

Possono peraltro essere attribuiti al Direttore poteri di rappresentanza con procura per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 30 - Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2476 c.c., notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Sez. VII - Bilancio e Utili

Articolo 31 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 32 - Bilancio

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in questi casi, l'Organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'art. 2528, comma 5, c.c. le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve altresì illustrare i criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico.

Articolo 33 - Distribuzione di utili

Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, il relativo utile netto è così distribuito:

- il 30% al fondo di riserva legale;
- la percentuale di legge, che attualmente è del 3%, in base all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite;
- il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del capitale sociale nei limiti di legge.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.

Sez. VIII - Scioglimento e Liquidazione

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

La cooperativa si scioglie al verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea dei soci, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata

inattività dell'Assemblea dei soci;

d) in assenza di utili e riserve disponibili per liquidare la quota del socio recedente;

e) per perdita del capitale sociale;

f) per deliberazione dell'Assemblea dei soci;

g) quando il numero dei soci diviene inferiore a 9, ovvero a 3 se persone fisiche, e l'ultimo socio non è reintegrato entro un anno, in base all'art. 2522 c.c..

Con lo scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art. 2514 c.c., sorge l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 35 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi nonché tra la cooperativa e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, sono deferite al giudizio di un arbitro, da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede.

L'arbitro decide in via irrituale e secondo equità. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato è la città ove ha

sede la società.

Silvio Pulisci

